



## ISTITUTO COMPRENSIVO “GIOVANNI XXIII”

Via A. Adriani, 4 - 62010 MOGLIANO (MC) Tel. 0733/556224 Fax 0733/559114

Codice fiscale **80008420434** Codice meccanografico **MCIC81900X**

E-mail: [mcic81900x@istruzione.it](mailto:mcic81900x@istruzione.it) - P.E.C.: [mcic81900x@pec.istruzione.it](mailto:mcic81900x@pec.istruzione.it)

Scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado  
di MOGLIANO e PETRIOLO



Alle Famiglie  
Al Personale Docente  
Al DSGA  
Al Presidente del Consiglio d'Istituto  
Alle RSU  
Al Sito WEB

**OGGETTO: Criteri di distribuzione devices (PC/Tablet) per Didattica a Distanza**

### IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- **Visto** il DPR 275/1999;
- **Visto** l'art. 25 del D. Lgs 165/2001;
- **Visti** gli art.li 21, 32, 33 e 34 della Costituzione della Repubblica italiana;
- **Visto** l'art. 3 comma 2 della stessa Carta Repubblicana;
- **Visto** il Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personal (GDPR) e il D. Lgs. 101/2018;
- **Visto** il P.T.O.F. d'Istituto;
- **Considerate** le “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologia da Codiv.19*” emanate con il D.L. n° 6 del 23 febbraio 2020;
- **Preso atto** delle “*Disposizioni attuative*” contenute nei DPCM emanati, con particolare riferimento al DPCM del 4 marzo 2020 che all'art. 1 comma 1 lettera g) recita “*I dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità*”;
- **Considerato** il Patto Educativo di Corresponsabilità dell'Istituto;
- **Considerate** le misure e le indicazioni ministeriali sin qui divulgate;
- **Considerate** le disposizioni interne d'Istituto per l'attivazione della Didattica a Distanza, prot. 681/U del 6 marzo 2020 e per l'Ampliamento della Didattica a Distanza, prot. 772/U del 19 marzo 2020;
- **Considerato** il monitoraggio interno per l'individuazione degli studenti che non hanno mai fruito delle attività di Didattica a Distanza organizzate dall'Istituto a partire dalla data del 6 marzo 2020 o vi hanno preso parte sporadicamente;
- **Considerate** le richieste di *devices* pervenute a codesta Istituzione entro la data dell'8 aprile 2020 a seguito dell'emanazione della nota prot. 814/U del 01/04/2020 recante per oggetto “*Didattica a distanza - Richiesta di computer portatili in comodato d'uso gratuito*”;
- **Considerata** la disponibilità dell'Istituzione scolastica di *devices* inutilizzati a seguito della sospensione della didattica in presenza;

- **Considerata** la dotazione finanziaria attribuita all'Istituzione scolastica come dalla "Comunicazione di assegnazione risorse per la didattica a distanza art. 120, comma 2, del decreto-legge 18 del 2020. Decreto del Ministro dell'istruzione 26 marzo 2020, n. 187", così come pervenuta in data 3 aprile 2020 con nota prot. 4527;
- **Sentito** il parere del D.S.G.A.;
- **Sentito** il parere dell'Animatore Digitale dell'Istituto;
- **Sentito** il parere del Presidente del Consiglio d'Istituto;
- **Consultate** le R.S.U. interne.

### COMUNICA

ai destinatari in indirizzo che questa Istituzione sta procedendo, nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente e dalle attuali disposizioni emergenziali, a distribuire *devices* disponibili presso l'Istituzione scolastica, nonché ad attivare tutte le procedure idonee e necessarie per effettuate gli acquisti dei dispositivi della quota B erogata per "*mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d'uso, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme di cui alla lettera a)*", al fine di soddisfare il maggior numero di utenza destinataria dei *devices* necessari per accedere alle modalità di formazione a distanza.

Ciò posto, tenuto conto che l'Istituto Comprensivo "Giovanni XXIII" di Mogliano e Petriolo non ha mai erogato materiali in comodato d'uso e che pertanto lo stesso è privo di qualsiasi regolamento interno in tal senso, dal quale estrapolare possibili criteri di assegnazione e ancor più che l'attuale situazione emergenziale li renderebbe comunque da integrare alla luce delle motivazioni ministeriali alla base dell'attribuzione delle risorse, è necessario procedere alla individuazione di criteri di accesso alla distribuzione dei dispositivi, considerato che gli stessi non potranno soddisfare numericamente il reale fabbisogno dell'utenza.

Contemperando i diversi livelli delle esigenze educative sono stati concertati, con i soggetti consultati, al fine di garantire il maggiore accesso agli studenti frequentanti le classi terminali di ciclo e di ordine, l'individuazione dei seguenti criteri di assegnazione:

1. Verranno soddisfatti gli alunni delle classi terminali in ragione proporzionale per le singole classi e per il grado di istruzione (1. classi III Secondaria di Primo Grado - 2. classi V Primaria) in cui siano giacenti agli atti della scuola le autocertificazioni attestanti la mancanza nel nucleo familiare di dispositivi (PC/tablet), con priorità agli alunni con BES e agli alunni per cui risulti, dal monitoraggio interno effettuato, che gli stessi non sono stati ancora raggiunti dal personale docente di classe in relazione alla mancanza di idonei dispositivo e/o di altre motivazioni;
2. Verranno soddisfatti nelle medesime modalità gli studenti delle classi intermedie a partire dalle classi II della Secondaria di Primo Grado e IV Primaria, proseguendo a scalare nelle altre classi, in cui siano giacenti agli atti della scuola le autocertificazioni attestanti la mancanza nel nucleo familiare di dispositivi (PC/tablet), con priorità agli alunni con BES;
3. Qualora siano disponibili altri dispositivi verranno soddisfatti nelle medesime modalità gli studenti delle classi terminali i quali, pur essendo provvisti nel proprio nucleo familiare di dispositivi, gli stessi non risultano sufficienti a soddisfare le esigenze didattiche dell'intero nucleo familiare (famiglie con più figli coinvolti nella DaD), con priorità agli alunni con BES;
4. Infine potranno essere soddisfatte le richieste degli alunni delle classi intermedie i quali, pur essendo provvisti nel proprio nucleo familiare di dispositivi, gli stessi non risultano sufficienti a soddisfare le esigenze didattiche dell'intero nucleo familiare (famiglie con più figli coinvolti nella DaD), a partire dalle classi seconda della secondaria di primo grado e quarta primaria, proseguendo a scalare nelle altre classi, con priorità agli alunni con BES.

Si intende qui precisare che tale distribuzione avverrà primariamente con i dispositivi già presenti presso la scuola e che, per via della sospensione della didattica in presenza, risultano inutilizzati; successivamente la distribuzione potrà continuare ad avvenire anche in seguito all'acquisto degli ulteriori dispositivi, sulla base della disponibilità delle risorse messe a disposizione per tale finalità. Sarà cura del DSGA e degli Uffici di segreteria attivare tutte le procedure utili per predisporre gli atti propedeutici, per informare gli interessati e per procedere alla distribuzione in ossequio ai

DPCM emanati, con particolare riferimento al numero di personale e di utenti massimi previsti per gli accessi agli uffici.

La consegna sarà coadiuvata dai Volontari della Protezione Civile per una maggiore sicurezza delle famiglie e del Personale Scolastico. Saranno altresì avvisate le forze dell'ordine per facilitare la mobilitazione delle famiglie stesse.

I *devices* saranno consegnati in comodato d'uso, previa firma di relativo contratto, e saranno restituiti alla scuola al termine dell'emergenza da Covid-19.

Le famiglie, contattate dalla scuola per il ritiro del dispositivo, si impegneranno a conservare e custodire il bene con la massima diligenza e ad utilizzare il bene a soli fini didattici.

La distribuzione potrà avvenire solo previa accettazione da parte degli esercenti la responsabilità genitoriale dei principi codicistici previsti per il comodato d'uso che qui si riportano integralmente:

### **Codice Civile Libro Quarto Delle obbligazioni Titolo III Dei singoli contratti**

#### **Capo XIV Del comodato artt. 1803 e segg.**

##### **Art. 1803. Nozione.**

Il comodato è il contratto col quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. Il comodato è essenzialmente gratuito.

##### **Art. 1804 Obbligazioni del comodatario**

Il comodatario è tenuto a custodire e a conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia (1176). Egli non può servirsene che per l'uso determinato dal contratto o dalla natura della cosa. Non può concedere a un terzo il godimento della cosa senza il consenso del comodante. Se il comodatario non adempie gli obblighi suddetti, il comodante può chiedere l'immediata restituzione della cosa, oltre al risarcimento del danno.

##### **Art. 1805 Perimento della cosa**

Il comodatario è responsabile se la cosa perisce per un caso fortuito a cui poteva sottrarla sostituendola con la cosa propria, o se, potendo salvare una delle due cose, ha preferito la propria. Il comodatario che impiega la cosa per un uso diverso o per un tempo più lungo di quello a lui consentito, è responsabile della perdita avvenuta per causa a lui non imputabile, qualora non provi che la cosa sarebbe perita anche se non l'avesse impiegata per l'uso diverso o l'avesse restituita a tempo debito (1221).

##### **Art. 1806 Stima**

Se la cosa è stata stimata al tempo del contratto, il suo perimento è a carico del comodatario, anche se avvenuto per causa a lui non imputabile.

##### **Art. 1807 Deterioramento per effetto dell'uso**

Se la cosa si deteriora per solo effetto dell'uso per cui è stata consegnata e senza colpa del comodatario, questi non risponde del deterioramento.

##### **Art. 1808 Spese per l'uso della cosa e spese straordinarie**

Il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per servirsi della cosa.

Egli però ha diritto di essere rimborsato delle spese straordinarie sostenute per la conservazione della cosa, se queste erano necessarie e urgenti (2756).

##### **Art. 1809 Restituzione**

Il comodatario è obbligato a restituire (1246, 2930) la cosa alla scadenza del termine convenuto o, in mancanza di termine, quando se ne è servito in conformità del contratto. Se però, durante il termine convenuto o prima che il comodatario abbia cessato di servirsi della cosa, sopravviene un urgente e impreveduto bisogno al comodante, questi può esigerne la restituzione immediata.

##### **Art. 1810 Comodato senza determinazione di durata**

Se non è stato convenuto un termine né questo risulta dall'uso a cui la cosa doveva essere destinata, il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante la richiede.

Tanto si divulga in tempo congruo per l'attivazione di tutte le procedure.

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Natascia Cimini